

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	la ricorrente
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	marchio denominativo: «Caipi» per prodotti appartenenti alla classe 33 (bevande alcoliche, escluse birre), domanda n. 2 655 967
Decisione dell'esaminatore:	rigetto della domanda di registrazione del marchio
Decisione della Commissione di ricorso:	rigetto del ricorso
Motivi di ricorso:	violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c) e 12 del regolamento n. 40/941 ⁽¹⁾ . Errore per inosservanza di precedenti registrazioni nazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 ottobre 2004

(Causa T-414/04)

(2004/C 314/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'11 ottobre 2004 la Repubblica federale di Germania, rappresentata da C.-D. Quassowski, assistito dall'avv. C. von Donat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, comunicata con lettera della Generaldirektion Regionalpolitik (Direzione generale della politica regionale) 9 agosto 2004, là dove riduce il contributo comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale al programma operativo RESIDER II Renania del Nord-Westfalia 1995-1999 (FESR nr. 94.02.10.036)/ARINCO nr. 94.DE.16.051) a EUR 72.794.851,67 e rifiuta alle autorità tedesche il pagamento della quota residua di EUR 2.268.988,33;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo comunitario proveniente dal Fondo strutturale FESR al programma operativo RESIDER-II Renania del Nord-Westfalia 1995-1999 (FESR nr. 94.02.10.036/ARINCO nr. 94.DE.16.051) a EUR 72.794.851,67 e rifiutato alle autorità tedesche il pagamento della quota residua di EUR 2.268.988,33. Motivo della riduzione è una sottoesecuzione del programma quanto ad alcune misure e una sovraesecuzione quanto ad altre rispetto al piano finanziario indicativo del programma. La compensazione tra misure più e meno eseguite non è avvenuta nell'ambito dei rispettivi punti forti del programma, bensì nell'ambito del contributo FESR al programma nel suo complesso.

A fondamento del ricorso la Repubblica federale di Germania adduce anzitutto che, in conformità dell'art. 24 del regolamento 4253/88⁽¹⁾, è possibile una riduzione del contributo solo se risulta una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura. Secondo la ricorrente, le ridistribuzioni effettuate non integrano una modifica di tale importanza.

Nel caso in cui le suddette ridistribuzioni andassero considerate importanti, la ricorrente fa valere che la Commissione ha già dato la sua approvazione a mezzo degli «Orientamenti in materia di chiusura finanziaria degli interventi operativi del periodo di programmazione 1994-1999 del Fondo strutturale» [SEC (1999) 1316 def.].

La ricorrente lamenta altresì un errore di valutazione della Commissione, che non avrebbe minimamente esercitato il suo potere discrezionale, nonché una carenza di motivazione della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Ricorso della Bunker & BKR, S.L., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato l'8 ottobre 2004

(Causa T-423/04)

(2004/C 314/58)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

L'8 ottobre 2004 la Bunker & BKR, S.L., con sede in Almansa (Spagna), rappresentata dall'avv. D. José Enrique Astiz Suárez, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 giugno 2004, nella pratica R 0458/2002-4, con riferimento a quanto da essa disposto in relazione alla somiglianza dei segni distintivi e dei prodotti, stabilendo che l'opposizione deve essere respinta e la domanda accettata per tutti i prodotti per i quali si chiede tutela, e
- in subordine, revocare la decisione e attribuire il procedimento alla divisione di opposizione perché essa effettui una nuova e corretta comparazione del resto dei segni distintivi, prendendo in considerazione la differenza visiva e fonetica fra «BOOTS & SHOES B.K.R. MADE IN SPAIN» e «BK RODS» e la sua compatibilità nel mercato senza produrre rischio di associazione per i consumatori quanto all'origine e alla qualità dei prodotti che identificano.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: CALZADOS BUNKER S.A. (la titolarità della domanda è stata successivamente trasferita alla richiedente).

Marchio comunitario oggetto della domanda: Marchio figurativo composto dalle iniziali «B.K.R.», iscritte in un rombo, con le menzioni «Boots-Shoes-Made in Spain.»-Domanda n. 649 756 per i prodotti delle classi 18 e 25 e i servizi della classe 39.

Titolare del marchio o segno che si invoca nel procedimento di opposizione: MARINE STOCK LIMITED

Marchio o segno opposto: Vari marchi nazionali, incluso il marchio denominativo austriaco: «BK RODS» (n. 149 254), per i prodotti della classe 25 (vestiti e scarpe). L'opposizione era diretta contro tutti i produttori e i servizi coperti dalla domanda di marchio comunitario oggetto della lite.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione, per quanto attiene ai prodotti della classe 25, e suo rigetto in relazione ai prodotti della classe 18 e ai servizi della classe 39.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Ricorso del sig. Angel Angelidis contro il Parlamento europeo, proposto il 15 ottobre 2004

(Causa T-424/04)

(2004/C 314/59)

(Lingua processuale: il francese)

Il 15 ottobre 2004 il sig. Angel Angelidis, residente in Lussemburgo, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento 16 luglio 2004, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente;
- annullare il rapporto informativo del ricorrente relativo all'anno 2002;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno morale, valutato in via equitativa in EUR 20 000, a causa dei diversi errori sostanziali commessi a diversi livelli nella redazione dei rapporti informativi nonché del grave ritardo nella redazione definitiva dei detti rapporti;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi invocati sono identici a quelli della causa T-416/03 ⁽¹⁾ introdotta dallo stesso ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 59 del 6.3.2004, pag. 25.